

38311/16



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. STEFANO PALLA	- Presidente -	Sent. n. 2086
Dott.ssa FRANCESCA MORELLI	- Consigliere -	UP - 08/07/2016
Dott.ssa ROSSELLA CATENA	- Consigliere relatore -	R.G.N. 53453/15
Dott.ssa LUCA PISTORELLI	- Consigliere -	
Dott. ROBERTO AMATORE	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorso proposto da

(omissis) nata ad (omissis)

avverso la sentenza del 28/05/2015 della Corte di Appello di Venezia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Birritteri, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia riformava parzialmente la sentenza emessa in data 12/07/2004 dal Tribunale di Verona in composizione monocratica nei confronti di (omissis) in relazione al delitto di cui agli artt. 81 comma 2, 595, commi primo, secondo, terzo, cod. pen., 1 e 13 legge 47/1948 - perché, in data 25, 27 e 29 gennaio 2001, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, nella qualità di (omissis) p.t. della città di (omissis) divulgando alla stampa locale e nazionale, che le pubblicava, il contenuto di alcune lettere indirizzate al Presidente della Commissione di Vigilanza sulla (omissis) ai Presidente dell'Ordine Regionale dei Giornalisti del (omissis) al Vescovo di (omissis) ai parlamentari ed ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, contenenti, in riferimento alla puntata della trasmissione televisiva (omissis) e relativa al " (omissis) ", diretta da (omissis) espressioni ripetutamente offensive e con attribuzione di fatti determinati, della reputazione di (omissis) (omissis) direttore e coautore della trasmissione, di (omissis), coautore della trasmissione, di (omissis) coautore della trasmissione e coautore del servizio, di (omissis) coautore della trasmissione e coautore del servizio; in (omissis) - assolvendo l'imputata in relazione alle espressioni contenute nella lettera indirizzata al Vescovo di (omissis) dichiarando nel resto non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili.

2. Con ricorso depositato il 10/10/2015, il difensore della ricorrente, Avv.to (omissis) deduce:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta inapplicabilità della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., relativamente al diritto di critica politica, non avendo fornito la Corte di merito adeguata motivazione delle ragioni per le quali sarebbero stati superati i limiti del diritto di critica in un vicenda, come ammesso dalla medesima sentenza, connotata da rilievo politico, essendo del tutto ammissibili anche giudizi negativi che, nel caso in esame, riguardavano un certo modo di condurre trasmissioni giornalistiche televisive, nella specie la trasmissione (omissis); altri due profili di contraddittorietà emergerebbero poi dalla sentenza, il primo concernente la qualificazione dei testi della difesa come appartenenti ad una stessa area culturale, in quanto esponenti del mondo cattolico, il che non significa che detti testi appartenessero alla stessa area politica della ricorrente, con evidente rilevanza ai fini della scriminante della provocazione quanto meno sotto il profilo putativo; il secondo profilo costituito dalla circostanza che la Corte di merito ha mandato assolto la ricorrente in relazione alla frase contenuta nella missiva indirizzata al Vescovo di (omissis) che non si discosta di molto, nei

contenuto, dalle altre missive per le quali è stata dichiarata la prescrizione, addirittura coincidendo quanto all'uso del termine "faziosità";

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente della provocazione ex art. 599, comma 2, cod. pen., almeno sotto il profilo della putatività, avendo la Corte di merito erroneamente individuato il concetto di fatto ingiusto, ed avendo altresì parzialmente valutato le risultanze dibattimentali, in quanto la ricorrente avrebbe agito in stato d'ira determinato dal servizio giornalistico mandato in onda nel corso della trasmissione televisiva (omissis) come dalla stessa spiegato; la sentenza impugnata, invece, ha escluso che il servizio giornalistico potesse integrare il fatto ingiusto motivando in base alla circostanza che il Tribunale di Roma, in sede civile, aveva escluso il carattere diffamatorio della trasmissione, pronuncia di cui non è stata dimostrata la riforma in appello, atteso che la Corte territoriale farebbe in tal modo coincidere l'area del fatto ingiusto con quella dei comportamenti dolosi, rilevanti sia a livello di illecito penale che di illecito civile, dimenticando che il concetto, invece, va ravvisato in una nozione più ampia, comprensiva anche di comportamenti colposi, con conseguente irrilevanza della valutazione operata dal giudice civile; ciò che, al contrario, sarebbe stata omessa, appare la valutazione della idoneità del servizio giornalistico a provocare un ingiustificato turbamento nella ricorrente nel suo ruolo di sindaco, come dimostrato da una pluralità di deposizioni testimoniali anche di soggetti di area politica diversa da quella di appartenenza della ricorrente, diversamente da quanto affermato in sentenza, ad esempio in relazione alla parziale valutazione delle dichiarazioni del consigliere (omissis) della (omissis) e del teste (omissis) i quali hanno evidenziato una falsa e distorta rappresentazione della realtà operata dal servizio giornalistico, tendente a dimostrare come il fenomeno mostrato fosse diffuso e generalizzato, e non del tutto marginale, in tal modo determinando un fatto ingiusto sotto il profilo putativo, essendo la motivazione della Corte sul punto del tutto apodittica ed insufficiente, in quanto la stessa non avrebbe spiegato per quale ragione le modalità del servizio non fossero potute apparire diffamatorie dell'immagine della città di (omissis) non essendo le iniziative legali intraprese dalla ricorrente elementi incompatibili con una reazione impulsiva ed immediata della ricorrente;

2.3. vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla conferma delle statuizioni civili, non essendo stata ridotta la quantificazione della somma liquidata a titolo di provvisoria nonostante l'intervenuta pronuncia assolutoria in relazione ad una delle lettere inviate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

La Corte territoriale ha premesso che la reazione della ricorrente - che nel suo ruolo di sindaco aveva ritenuto lesivo dell'immagine della città di (omissis) il servizio giornalistico trasmesso durante la trasmissione televisiva (omissis) - fosse inquadrabile nel diritto di critica politica in senso lato, considerato il taglio della trasmissione e la vicenda oggetto del servizio giornalistico; peraltro detto clima, ha sottolineato la Corte territoriale, appariva amplificato dalla stessa ricorrente, la quale aveva deciso di dare pubblicità mediante trasmissione agli organi di stampa delle lettere a sua firma. In ogni caso, ha proseguito la Corte territoriale, il dissenso motivato non può mai trasmodare in un attacco lesivo alla personalità ed alla dignità morale ed intellettuale della persona verso cui la critica si risolve, citando nutrita giurisprudenza di legittimità.

Nei casi in esame, in particolare, i limiti predetti sono stati travalicati nelle affermazioni contenute nelle missive indirizzate al Presidente dell'ordine dei giornalisti del (omissis) ed in quella indirizzata ai consiglieri degli organismi istituzionali locali, in particolare con la frase "ogni politico per bene avrebbe vergogna a farsi rappresentare da questi professionisti", e con la frase secondo cui gli autori del servizio giornalistico "forse per vantaggio personale qualche autore lo stanno cercando", manifestando chiaramente non solo il convincimento che gli autori del servizio non fossero persone per bene, ma anche che il tenore del servizio trasmesso fosse determinato dalla volontà di trovare uno sponsor politico, e non, quindi, per svolgere un'attività informativa nei confronti del pubblico; a ciò si aggiunge poi la frase che taccia gli autori del servizio come persone arroganti, in mala fede e disonesti intellettualmente, dedite all'imbroglio, alla faziosità ed al preconcetto. Significativo, poi, appare il passaggio motivazionale in cui la Corte territoriale ha sottolineato come, a fronte di tali giudizi, fosse mancata qualsiasi motivazione di tali valutazioni.

Tale compendio motivazionale appare del tutto immune da censure logiche e coerente con i cardini interpretativi forniti da questa Corte (Sez. 5, sentenza n. 4298 del 19/11/2015, Bisignano, Rv. 266026; Sez. 5, sentenza n. 18170 del 09/03/2015, Mauro ed altri, Rv. 263460).

D'altra parte il superamento dei limiti della continenza risulta essere un giudizio di fatto che, se congruamente motivato come nel caso in esame, è ovviamente sottratto al vaglio di legittimità.

Pertanto le argomentazioni contenute in ricorso sono già state oggetto di specifica motivazione da parte della Corte territoriale, la quale ha spiegato come non risultasse affatto chiaro in cosa consistesse la provocazione, atteso non solo che il Tribunale civile di Roma aveva ritenuto insussistente la diffamazione nella causa promossa dal comune di (omissis) nei confronti degli autori del servizio, rilevando come non fossero state affatto evidenziate quali regole morali o sociali sarebbero state violate nel caso in esame nel corso del servizio giornalistico, basando detta argomentazione anche sulle dichiarazioni dei testi escussi.

Ovviamente nessuna difforme valutazione del significato delle dichiarazioni dei testi può trovare ingresso in sede di legittimità, se non nel senso del travisamento della prova che non solo non è stato prospettato, ma che se lo fosse stato non sarebbe stato rispettoso del principio di autosufficienza del ricorso.

Quanto alla scriminante sotto il profilo putativo, la Corte territoriale l'ha esclusa affermando che la ricorrente non aveva mai spiegato per quale ragione avesse ritenuto che la trasmissione avesse concretato un fatto ingiusto, e che ella aveva trasmesso le missive ai giornali dopo aver dato mandato per depositare una querela per diffamazione a mezzo stampa, quindi dopo essersi consultata con i suoi legali, il che dimostra che la sua reazione non fosse stata affatto immediata ed impulsiva. Anche dette argomentazioni risultano logicamente ineccepibili, frutto di una valutazione di circostanze fattuali non contestate dalla difesa.

Il diritto di critica, anche politica, non può, ovviamente, manifestarsi attraverso affermazioni gratuite, lesive della personalità professionale di soggetti esercenti attività di informazione, attraverso l'attribuzione agli stessi di finalità di tipo personalistico a cui piegare la conduzione di un servizio giornalistico, prescindendo da ogni argomentazione a sostegno di tali affermazioni, ed attribuendo malafede e disonestà intellettuale semplicemente per la non condivisione del contenuto del servizio stesso, i fatti oggetto dei quali, peraltro, non risultano fossero non veritieri, atteso che in tema di diffamazione a mezzo stampa, presupposto imprescindibile per l'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica è la verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica (Sez. 5, sentenza n. 7715 del 04/11/2014, Caldaroia ed altro, Rv. 264064).

Non va, inoltre, dimenticato che l'errore sulla veridicità dei fatti o sulla correttezza dei giudizi oggetto della condotta incriminata non esclude il dolo richiesto dalla norma perché non ricade sugli elementi costitutivi della fattispecie, potendo il reato essere consumato anche propalando la verità, ed

essendo sufficiente, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, la consapevolezza di formulare giudizi oggettivamente lesivi della reputazione della persona offesa (Sez. 5, sentenza n. 47973 del 07/10/2014, De Salvo, Rv. 261205). Nel caso di specie appare evidente come il ruolo rivestito dalla ricorrente e la sua veste di amministratore locale fossero dimostrative della sua competenza e delle sue capacità di calibrare e dosare la terminologia e, quindi, della sua piena consapevolezza del carattere oggettivamente lesivo delle frasi formulate.

Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 61 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 08/07/2016

Il Consigliere estensore

Rossella Catena

Rossella Catena

Il Presidente

Stefania Palla

Stefania Palla

